

I MINORI NON ACCOMPAGNATI

Qualche dato

Negli ultimi 7 anni i minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia sono stati oltre 50 mila, con una media annuale di circa 7700 minori. La maggior parte dei minori segnalati al Comitato minori stranieri sono adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma importante è anche la quota degli infra-quattordicenni, circa il 25%. La maggior parte sono maschi e la grande maggioranza proviene da Romania, Marocco e Albania, ma anche Egitto, Afghanistan, Moldova, Palestina.

Nel 2006 sono sbarcati sulle coste italiane 1335 minorenni, di cui 972 non accompagnati. Nei primi sei mesi del 2007 gli sbarchi di minori sono stati 529 di cui 446 arrivati soli.

Nel 2006 sono stati 34 i minori che hanno chiesto asilo, da gennaio a maggio 2007 sono stati 29.

Motivazione e percorsi dei minori non accompagnati

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia si pone per le caratteristiche e le dimensioni che ha assunto, come emblematico. Diverse sono le fasce d'età ed i Paesi di provenienza, eterogenee le motivazioni che inducono a tentare l'avventura migratoria: minacce per la vita; dislocazioni territoriali forzate; condizioni di precarietà economica e sociale o di vero e proprio sfruttamento; maltrattamenti in ambito familiare; perdita dei parenti adulti; spirito di avventura che spinge all'"esplorazione" di contesti nuovi; volontà di accedere ai prodotti di un mercato che spesso volte dista solo poche decine di chilometri dal Paese d'origine; progetto condiviso con i genitori, come nel caso dei "messaggeri economici" o "*anchor children*"; istigazione o costrizione da parte di organizzazioni criminali. Altrettanto diversificati si presentano dunque i bisogni individuali della molteplicità di soggetti presenti all'interno del territorio nazionale.¹

Non per tutti l'Italia è stata la prima scelta e neppure il luogo in cui avevano deciso di arrivare direttamente.

A volte l'arrivo è il frutto di adattamenti progressivi alle opportunità che di volta in volta si presentano nel corso del viaggio.

Nei casi in cui il minore vede nell'emigrazione una "fuga" dal paese d'origine per sottrarsi a conflitti e persecuzioni, l'arrivo in Italia è spesso casuale e determinato da fattori estranei alla sua volontà, oppure il minore è stato attirato verso il nostro paese dopo aver ascoltato i resoconti di loro concittadini che rientrano dopo essere stati in Italia.

Trattasi comunque di un progetto migratorio non strutturato e senza aspettative predefinite.

I ragazzi che invece sono alla ricerca di un'opportunità lavorativa partono con l'idea preconstituita di dirigersi verso l'Italia con l'aspettativa precisa di trovare un lavoro; esiste poi un certo numero di minori che decidono di affrontare un percorso migratorio per sperimentare un nuovo modo di vivere, attratti da uno stile di vita diverso, non soltanto in termini economici, ma anche per quanto concerne i valori esistenziali e sociali.

Infine, non mancano i minori la cui partenza è legata sostanzialmente al fatto che i propri gruppi di riferimento (famiglia e amici) si assottigliano progressivamente a causa dell'emigrazione spingendo il minore ad emigrare a sua volta.

Il viaggio dei minori stranieri: i mezzi e le risorse

Una volta presa la decisione di emigrare, la prima evidente distinzione è quella tra i minori che effettuano il viaggio in condizioni autonome, senza il pagamento di alcun servizio, e coloro che invece per attraversare i confini si affidano a servizi di organizzazioni specializzate.

In quest'ultimo caso è possibile effettuare un'ulteriore distinzione tra le organizzazioni che offrono un "pacchetto viaggio" completo, dal luogo di partenza al luogo di destinazione, facendosi carico di tutti gli aspetti del viaggio, e organizzazioni mono-servizio, quali gli scafisti, che offrono un servizio di trasporto attraverso una specifica frontiera.

¹ Per quanto riguarda un'analisi dei percorsi effettuati dai minori dal Paese di origine a quello di arrivo si veda Melossi-Giovanetti, *I nuovi sciuscià*, Donzelli Editore, Roma, 2002

Questo complesso di scelte dipende da diversi fattori, quali, per primo, il costo del viaggio – piuttosto esoso e non privo di rischi – alla rotta da compiere, alle difficoltà dell'ingresso clandestino e, soprattutto, dal grado di condivisione da parte delle famiglie sulla decisione di lasciare il proprio paese.

Spesso, infatti, sono proprio le famiglie d'origine a finanziare il viaggio dei minori per offrire loro l'opportunità di migliorare le proprie condizioni di vita; se invece si tratta di una scelta individuale, effettuata perfino tenendone la famiglia all'oscuro, ne discenderà un percorso più complicato, un viaggio senza supporti economici e senza alcun tipo di sostegno psicologico-emozionale.

Per quanto concerne i mezzi di trasporto, i minori albanesi giungono in Italia prevalentemente via mare: si tratta di un servizio abbastanza standardizzato che prevede l'attraversamento del confine marittimo italo-albanese in gruppi di circa 30 persone per scafo con un viaggio notturno di circa due ore. Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di un vero e proprio <<distretto industriale>> dell'ingresso clandestino che ha consentito lo sviluppo di servizi aggiuntivi quali il pagamento "salvo buon fine", ossia che viene effettuato soltanto dopo che il trasportato abbia comunicato ai parenti il proprio arrivo in Italia.

Il viaggio dal Marocco avviene invece il viaggio dal Marocco avviene attraverso Gibilterra, la Spagna e la Francia e l'arrivo in Italia avviene quindi dopo un percorso intrapreso in parte via mare e in parte via terra.

I minori romeni, che rappresentano oggi la percentuale più alta di minori non accompagnati in Italia, arrivano nel nostro Paese via terra ed hanno spesso un parente o comunque un adulto connazionale come punto di riferimento.

L'identificazione dei minori

Le indagini sull'identità e sulla situazione del minore in Italia e nel Paese di origine costituiscono un aspetto centrale al fine del perseguimento del superiore interesse del minore, e in particolare ai fini di una valutazione in ordine all'interesse del minore a restare sul territorio italiano ovvero ad essere rimpatriato.

E' importante che le indagini siano efficaci e tempestive, in modo da consentire una decisione ben fondata in tempi rapidi, riducendo al minimo il periodo di incertezza sul proprio futuro che può provocare gravi danni al minore.

Questione più complessa, ma altrettanto centrale, è poi quella relativa agli elementi che verranno presi in considerazione per valutare la situazione in Italia e nel Paese d'origine. Questa seconda questione è legata agli aspetti di merito nella scelta tra accoglienza e rimpatrio: i criteri che saranno utilizzati per decidere se sia nell'interesse del minore restare in Italia o essere rimpatriato determineranno quali fattori andranno considerati nelle indagini.

L'accertamento dello status di "non accompagnato" e gli interventi relativi ai minori che vivono con parenti

Lo status di "minore non accompagnato" è accertato dal Comitato per i minori stranieri, sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità competenti (servizi sociali, Forze dell'ordine ecc.)².

Per quanto riguarda i minori stranieri che non sono accompagnati da alcun adulto o che sono accompagnati da adulti diversi dai genitori (inclusi parenti entro il quarto grado che non ne siano formalmente tutori e/o affidatari), l'accertamento dello status di "non accompagnato" non richiede ulteriori verifiche.

Nei casi di minori stranieri che sono accompagnati da sedicenti genitori, la cui relazione di parentela non sia provata da idonea documentazione, è necessario accertare la relazione di parentela, al fine di stabilire se si tratti o meno di minori non accompagnati.

A tal fine i genitori possono richiedere la relativa documentazione alla competente rappresentanza diplomatico-consolare (ove ciò non comporti rischi, come ad esempio nel caso di richiedenti asilo), o si può

² D.P.C.M. 535/99, art. 2, c. 2; Circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001; Linee Guida del Comitato minori stranieri del 2003

fare ricorso a valutazioni tecniche quali colloqui psico-sociali o, solo su espressa richiesta del genitore e per i soli fini dell'accertamento della relazione di parentela, metodi quali l'esame del DNA.

Nei casi in cui la relazione di parentela tra il minore e il genitore sia provata, ma il soggiorno del genitore non sia regolare, il minore non dovrebbe essere considerato come "non accompagnato"³.

Poiché l'irregolarità del genitore può porre seri ostacoli all'effettiva garanzia dei diritti del minore (ad es. un genitore privo di permesso di soggiorno può avere timore ad entrare in contatto con le istituzioni scolastiche o sanitarie), i servizi sociali dovrebbero adottare gli interventi necessari a garantire tali diritti. Inoltre, è auspicabile che vengano applicate più ampiamente le norme che consentono il rilascio di un permesso di soggiorno al genitore per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del figlio e per ricongiungimento familiare al minore.

Nel caso in cui il minore conviva con un parente entro il quarto grado che non ne sia tutore o affidatario in base a un provvedimento formale, i servizi sociali e/o l'Autorità Giudiziaria, ove necessario con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, dovrebbero verificare:

- la relazione di parentela, che il parente deve dimostrare mediante la presentazione di documenti validi
- la regolarità del soggiorno del parente
- l'idoneità del parente a provvedere al minore: benché la legge non preveda la necessità di un controllo da parte delle istituzioni nei casi di affidamento a parenti entro il quarto grado⁴, è auspicabile che i servizi sociali operino tale verifica, dato che non sono infrequenti i casi in cui il parente non provvede adeguatamente al minore (ad es. si dovrebbe verificare che il parente non sfrutti il minore, che lo mandi a scuola, che le condizioni abitative siano adeguate ecc.).

E' auspicabile che, ove possibile e anche solo informalmente, venga verificata la volontà dei genitori di affidare il minore al parente.

I servizi sociali dovrebbero inoltre informare il parente riguardo a:

- i diritti del minore
- i diritti e i doveri del parente nei confronti del minore
- le opportunità di rimpatrio assistito o di integrazione del minore in Italia
- le condizioni e le conseguenze della nomina del parente come tutore e/o affidatario.

Ad eccezione dei casi in cui vi siano sospetti che il sedicente genitore o parente sia responsabile di comportamenti tali da rendere necessario l'allontanamento del minore (abusi, gravi negligenze, tratta ecc.), in generale questi non dovrebbe essere separato dal sedicente genitore o parente in attesa dell'accertamento della relazione di parentela, al fine di evitare al minore ulteriori traumi⁵.

Nel caso invece in cui vi siano sospetti che il sedicente genitore o parente sia responsabile di comportamenti tali da rendere necessario l'allontanamento del minore e nel caso in cui, in seguito agli accertamenti, non risulti verificata la relazione di parentela, i servizi sociali segnalano il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza e adottano le necessarie misure di protezione.

I minori stranieri affidati con un provvedimento ai sensi della legge 184/83 o in tutela a un parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante, di cui sia provata l'identità e il legame di parentela con l'affidatario/tutore, non dovrebbero essere considerati come minori non accompagnati.⁶

Ove il minore sia stato segnalato al Comitato prima della disposizione dell'affidamento o dell'apertura della tutela e venga in seguito affidato a un parente entro il quarto grado o il parente venga nominato tutore, il procedimento presso il Comitato dovrebbe essere archiviato e al minore dovrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari.

³ In senso contrario le Linee Guida del Comitato minori stranieri del 2003.

⁴ Legge 184/83, art. 9, c. 4

⁵ Tale prassi è adottata dal Tribunale per i minorenni di Ancona.

⁶ Linee Guida del Comitato minori stranieri del 2003

Il problema dell'esatta identità del minore straniero

Anche i servizi sociali si trovano di fronte ad un problema che rende ardua l'attività dei tribunali ed ora anche del Comitato per i minori stranieri, e cioè l'identificazione del minore straniero. La esatta identificazione permette di applicare correttamente gli strumenti di sostegno e di assistenza: non si applicano gli interventi specifici, se l'assistito in realtà è maggiorenne; non si apre una tutela, se il minore risulta avere genitori in Italia; si possono informare le autorità consolari, se si conosce la nazionalità.

Per avere elementi certi sulla identità del minore oggetto dell'intervento, l'operatore può rivolgersi anche di sua iniziativa alle forze di pubblica sicurezza, che hanno la competenza relativamente alla identificazione degli stranieri mediante l'acquisizione di tratti significativi della persona (in pratica, le impronte digitali). Alle attività di identificazione preventiva, l'autorità di pubblica sicurezza può provvedere attraverso gli strumenti normativi del testo unico leggi di pubblica sicurezza⁷; se l'attività di identificazione avviene in conseguenza di un reato, la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini nei tempi e nei modi previsti dal codice di procedura penale⁸.

Nonostante vi siano incertezze da parte di alcuni, non vi sono validi elementi per dubitare che si possa procedere a rilievi segnaletici *anche di minori infraquattordicenni*, sia preventivamente, sia dopo la commissione di un reato: l'art. 348 cod. proc. pen. ordina alla polizia giudiziaria di assicurare le fonti di prova e l'art. 349 cod. proc. pen. indica a tale scopo proprio i rilievi dattiloscopici. Anzi proprio quando l'indagato è infraquattordicenne maggiore è l'opportunità di procedere (come sempre dovrebbe farsi quando l'indagato è minorenni) ad acquisizione di documenti e a rilievi dattiloscopici delle persone che si presentano e a cui vengono consegnati i minori, per giungere ad identificare i genitori. E ciò sia in via genericamente preventiva, sia agli specifici fini di identificazione ex art. 7 disp. proc. pen. min. (dovendo ai genitori essere notificati alcuni rilevanti atti processuali), sia al fine di una maggiore adeguatezza dell'intervento di assistenza e di sostegno. Anche attraverso i colloqui con i minori possono essere acquisite informazioni utili all'identificazione.

L'accertamento dell'età

Nei casi di adolescenti privi di documenti validi che si dichiarano minorenni ma per i quali sussistano dubbi circa la minore età o che sono stati colti a compiere un reato e per i quali si debba valutare se si tratta di infraquattordicenni, o che, viceversa, si dichiarano maggiorenni ma per i quali sussistano dubbi circa la maggiore età (ad es. alcune minorenni vittime dello sfruttamento della prostituzione si dichiarano maggiorenni), si procede con l'accertamento dell'età.

L'accertamento dell'età deve avvenire con procedure che garantiscano il pieno rispetto dei diritti del minore, la sua salute e dignità⁹, deve essere realizzato con modalità meno invasive possibili, e non deve mai essere eseguito in modo forzato.

7 Recitava l'art. 144 t.u.l.p.s.: "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé. Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici". La norma, abrogata dalla l. n. 40/98, è sostanzialmente ripresa dall'art. 6 T.u.d.i.s.. Per quanto riguarda gli italiani, i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza sono più limitati: vedi art. 4 t.u.l.p.s.

8 Art. 349 cod. proc. pen.: Alla identificazione "può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti"; a tal fine la polizia giudiziaria può accompagnare la persona nei propri uffici e trattenerla "per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore".

9 Linee Guida del Comitato minori stranieri del 2003

Deve essere effettuato da professionisti indipendenti e adeguatamente formati.

E' auspicabile che, come stabilito per i procedimenti penali¹⁰, anche nei procedimenti civili l'accertamento dell'età sia disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile.

Nella valutazione dell'età si deve tenere conto dello sviluppo fisico e psicologico e dei fattori culturali, e devono essere utilizzati parametri che tengano conto della provenienza geografica e dell'appartenenza etnica del minore.

Si deve considerare che i metodi per la valutazione dell'età non forniscono risultati esatti, ma vi è sempre un margine di errore. Al minore dovrebbe essere accordato il beneficio del dubbio¹¹.

Se anche dopo l'accertamento permangono dubbi sulla minore età, questa deve essere presunta ad ogni effetto, secondo il principio di presunzione della minore età sancito dal D.P.R. 448/88¹².

Ove il referto indichi un'età presunta minima e massima, si dovrebbe considerare valida l'età minima.

Nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido nel quale viene specificato solo l'anno di nascita, dovrebbe essere attribuita come data di nascita il 31 dicembre dell'anno riportato nel documento¹³.

Fino a quando non si accerti la maggiore età, il sedicente minorenni dovrebbe essere trattato come tale e quindi ricevere la necessaria assistenza e protezione.

Il 9 luglio 2007 è stata emanata una circolare firmata dal Ministro Amato e inviata a questori che introduce nuovi criteri per l'accertamento dell'età e delle generalità dei minori, introducendo, in caso di perizia incerta, la presunzione della minore età. L'attenzione è quella di evitare il rischio di adottare erroneamente provvedimenti gravemente lesivi dei diritti dei minori, quali l'espulsione, il respingimento alla frontiera o il trattenimento in un CPT e di inserire il presunto minorenni in un percorso di tutela e protezione.

La competenza a disporre le indagini

In base alla l. 184/83 ed al Regolamento del Comitato per i minori stranieri:

Le indagini sull'identità del minore sono svolte dalle autorità di pubblica sicurezza, se necessario in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese d'origine (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, art. 5, co. 3);

Le indagini sulla situazione del minore in Italia e nel Paese d'origine:

- se disposte dal Tribunale per i minorenni sono svolte dai servizi locali e dalle autorità di pubblica sicurezza (l. 184/83, art. 10), delegando all'autorità consolare competente ove i genitori o i parenti entro il quarto grado risiedono all'estero (l.184/83, art. 12);

- se disposte dal Comitato per i minori stranieri sono svolte dalle "competenti amministrazioni pubbliche e da idonei organismi nazionali ed internazionali", con i quali il Dipartimento per gli affari sociali può stipulare apposite convenzioni (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, art. 2, co. 2).

Le Linee Guida del Comitato per i minori stranieri dell'11 gennaio 2001 dispongono che "[...] le competenti autorità che vengano a conoscenza di un minore straniero non accompagnato devono: a) Accertare: - l'identità ed in particolare l'età di lui; - se esistono e dove stanno i familiari del minorenni, cercando di ottenere direttamente da lui ogni utile informazione in merito; - quali le condizioni di vita, le ragioni del suo ingresso nel territorio italiano, gli studi compiuti, le attività di formazione e di lavoro svolte, le intenzioni per il futuro sia del minorenni che dei suoi genitori e tutori, anche riguardo al rimpatrio"

Come avviene la segnalazione del minore non accompagnato

10 D.P.R. 448/88, art. 8

11 Linee Guida del Comitato minori stranieri del 2003

12 D.P.R. 448/88, art. 8

13 Linee Guida del Comitato minori stranieri del 2003

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengano a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato devono segnalarlo al Comitato per i minori stranieri¹⁴.

La segnalazione deve contenere tutte le informazioni disponibili, tra cui: le generalità, la nazionalità, le condizioni fisiche, i mezzi di sostentamento e il luogo di provvisoria dimora del minore, le misure adottate, informazioni circa i familiari del minore, le condizioni di vita, gli studi, e le attività di formazione svolte in Italia.

L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

In base alla legge 184/83 15, art. 9 e al regolamento di attuazione del T.U. 286/9816, art. 28, inoltre, se il minore è in stato di abbandono o accolto per un periodo superiore a 6 mesi da persona diversa dal parente entro il quarto grado, deve essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

La legge 184/83 (come modificata dalle legge 476/98) stabilisce inoltre, in modo assai poco chiaro che, se il minore straniero non è accompagnato da parente entro il quarto grado, deve essere segnalato al Tribunale per i minorenni che, ove ne sussistano i presupposti, interviene disponendo provvedimenti necessari in caso di urgenza, l'affidamento, o l'adozione (ai sensi dell'art. 37-bis della legge 184/83); ovvero segnala il minore alla Commissione per le adozioni internazionali (legge 184/83, art. 33), che a sua volta comunicherà il nominativo al Comitato per i minori stranieri (in base al regolamento di attuazione della legge 476/98, D.P.R. 492/99, art. 18).

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:

- 1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;
- 2) al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;
- 3) al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato)

Misure speciali per i minori

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

Si applicano, inoltre, le norme riguardanti:

- 1) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all'Ente Locale (in genere il Comune);
- 2) l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l'affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale); la legge non prevede che per procedere all'affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
- 3) l'apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.

La tutela

¹⁴ Per la composizione e le funzioni del Comitato per i minori stranieri, vedi la sezione 8) "Il Comitato per i minori stranieri".

¹⁵ Legge che disciplina l'affidamento e l'adozione.

¹⁶ Testo Unico delle leggi sull'immigrazione.

Il nostro ordinamento prevede una serie di interventi a protezione del minore nel caso in cui i entrambi i genitori esercenti la potestà manchino definitivamente o momentaneamente. È evidente come tali interventi, previsti (e applicati per i minori italiani) come rimedi a situazioni eccezionali, abbiano trovato una nuova, diversa e amplissima applicazione relativamente ai minori stranieri.

Secondo l'art. 343 cod. civ., se entrambi i genitori sono morti o per altre cause (sono scomparsi, non si trovano, etc) non possono esercitare la potestà dei genitori, viene aperta la tutela.

In questi casi il giudice tutelare¹⁷ nomina tutore una persona (che se possibile è preferibilmente scelta fra gli ascendenti o i parenti del minore) la quale dia affidamento di educare e istruire il minore come un genitore. Oltre a curare la persona, il **tutore** rappresenta il minore in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; ne fissa la residenza e ha diritto di richiamarlo. Il minore gli deve obbedienza. L'ufficio tutelare è di norma gratuito.

L'apertura della tutela, in presenza di questi presupposti, è obbligatoria. Pertanto essa troverà applicazione sia nei confronti dei bambini stranieri che si trovano in Italia senza i genitori, affidati di solito a presunti parenti più o meno prossimi; sia nei confronti degli adolescenti stranieri soli, giunti nel nostro paese assieme ad altri adulti e che si comportano come tali, occupandosi di sé stessi¹⁸.

Va ricordato che al compimento del diciottesimo anno di età al minore affidato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 sull'adozione - e per analogia al minore senza genitori che sia stato *collocato* dal giudice tutelare - può essere rilasciato un permesso di soggiorno definitivo, anche se giunto in Italia irregolarmente.

La figura del tutore è fondamentale, in quanto questi rappresenterà gli interessi del minore nell'ambito di tutte le procedure, di assistenza o di sostegno. Proprio per questo **è prassi che il tutore dei minorenni stranieri venga individuato nella persona che nelle istituzioni rappresenta l'organo di assistenza o nel responsabile delle strutture, anche private o di volontariato, che concretamente si occupano del minore.**

I minori richiedenti asilo

E' stata emanata dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia l'11 marzo 2007 una direttiva in materia di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. La direttiva introduce novità importanti sul fronte della protezione di tali minori, in particolare stabilisce che all'arrivo in frontiera il minore, di fronte all'espressa volontà di chiedere asilo, venga subito affidato alle strutture del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e non a una struttura qualsiasi come fino ad oggi (in base alla disponibilità del territorio). Finora il minore straniero non accompagnato, anche se richiedente asilo, veniva affidato dalla Questura all'Ente locale, in attesa che gli venisse nominato un tutore. Il Sistema di Protezione, oltre ad avere una quota di posti che ogni anno sono destinati alle fasce deboli, ha competenza per seguire il minore aiutandolo nella faticosa

¹⁷ Il giudice tutelare è un giudice specializzato costituito presso il tribunale ordinario, o la sezione distaccata di detto tribunale, del luogo ove il minore ha i suoi principali interessi o, in mancanza, del luogo ove il minore si trova, che tra l'altro ha competenze in materia di tutele ed esercita un controllo sull'operato degli istituti ove sono collocati i minori.

¹⁸ In particolare si vedano per un contrasto di pronunce in ordine alla competenza sui minori stranieri non accompagnati, due provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Brescia (che afferma la competenza del giudice tutelare) e del Giudice Tutelare di Castiglione delle Stiviere (che la nega) pubblicati in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 1/1999, p. 185.

fase di inserimento nel nuovo contesto. La direttiva favorisce la presentazione della richiesta di asilo e riduce i tempi di attesa dall'arrivo del minore in Italia fino alla consegna della sua domanda di asilo da parte del tutore a lui assegnato. Si abbassano pertanto, in tale situazioni, le probabilità che il minore senza alcuna tutela giuridica cada nell'invisibilità, situazione di elevato rischio.

Qualche dato

Negli ultimi 7 anni i minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia sono stati oltre 50 mila, con una media annuale di circa 7700 minori. La maggior parte dei minori segnalati al Comitato minori stranieri sono adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma importante è anche la quota degli infra-quattordicenni, circa il 25%. La maggior parte sono maschi e la grande maggioranza proviene da Romania, Marocco e Albania, ma anche Egitto, Afghanistan, Moldova, Palestina.

Nel 2006 sono sbarcati sulle coste italiane 1335 minorenni, di cui 972 non accompagnati. Nei primi sei mesi del 2007 gli sbarchi di minori sono stati 529 di cui 446 arrivati soli.

Nel 2006 sono stati 34 i minori che hanno chiesto asilo, da gennaio a maggio 2007 sono stati 29.